PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Art. 5

Interventi di società consortili

Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali, o impianti appartenenti alle societa' poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto-legge le societa' consortili di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove societa' per azioni. Le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano, finche' e' in corso l'esecuzione del piano di risanamento, ne' alle societa' per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di societa' consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, ne' alle societa' che le controllano a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge medesima.

Versione in vigore dal 7 febbraio 1979, non più in vigore dal 5 aprile 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-l-amministrazione-straordinaria-delle/art-5-interventi-di-societa-consortili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it